



Repubblica Italiana Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio Bilancio e Programmazione
UOB.S02.4 Rendiconto generale
rendicontogenerale@regione.sicilia.it

CIRCOLARE n. 7

PROT. n. 11129/B.08.01

Palermo, 02.03.2015

OGGETTO: Monitoraggio dei residui attivi, passivi e perenti, art. 2, D.D.L. n. 912 del 23.12.2014: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale".

- AGLI **UFFICI DI GABINETTO DELLA PRESIDENZA
E DEGLI ASSESSORATI REGIONALI**
- ALLA **SEGRETERIA GENERALE**
- AI **DIPARTIMENTI REGIONALI
ED UFFICI EQUIPARATI**
- AGLI **UFFICI SPECIALI**
- ALLE **RAGIONERIE CENTRALI**
- ALLE **AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO
BILANCIO E TESORO**
- e p.c. - ALL' **ASSESSORE REGIONALE DELL'ECONOMIA**
- ALLA **CORTE DEI CONTI – Sezione di Controllo**

LORO SEDI

Nelle more dell'approvazione del DDL in oggetto, si avvia il monitoraggio dei residui attivi, passivi e perenti del bilancio della Regione, previsto dall'art. 2, con il quale si procede ad una rivisitazione di tutte le partite accese ai residui per la verifica dell'effettiva sussistenza del presupposto giuridico che le ha create.

Come per i precedenti anni, il citato art. 2 prevede che, con decreti del Ragioniere Generale della Regione, su indicazione delle competenti Amministrazioni, saranno eliminate dalle scritture finanziarie e patrimoniali dell'esercizio finanziario 2014 tutte le obbligazioni attive e passive, già accertate e impegnate anteriormente al 1° gennaio 2014, cui non corrispondono crediti da riscuotere e debiti da pagare.

Tale verifica trova ragione nella normativa contabile, per la quale:

- a) l'atto di accertamento dell'entrata consiste nella rilevazione contabile di un diritto di credito sorto nell'esercizio finanziario e la documentazione a supporto deve consentire di giustificare la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, di individuare il debitore e di quantificare la somma da incassare. In assenza di tali elementi non può procedersi a imputare l'accertamento di entrata sul pertinente capitolo e, se già assunto e vigente tra i residui attivi, qualora riconosciuto insussistente, dovrà essere eliminato dalle scritture contabili;

b) l'atto di impegno della spesa consiste nella rilevazione contabile di un'obbligazione giuridicamente assunta ed ha l'effetto di costituire un vincolo concreto di destinazione della somma impegnata, la quale non potrà essere utilizzata per destinazioni diverse da quella prevista. Esso necessita di tre requisiti per la sua legittima esistenza: 1) un titolo giuridico definitivo; 2) l'esatta individuazione del creditore; 3) la scadenza dell'obbligazione entro l'esercizio finanziario di riferimento. In assenza di tali elementi, salve eccezioni previste dalla legge, non può procedersi ad imputare l'impegno di spesa sul pertinente capitolo e, se già assunto e vigente tra i residui passivi, qualora riconosciuto insussistente, dovrà essere eliminato dalle scritture contabili.

E' atto dovuto, pertanto, da parte del dirigente responsabile della gestione del capitolo, la revisione di tutte le partite attive e passive, create con propri provvedimenti, al fine di individuare quelle per le quali è venuto a mancare il presupposto del mantenimento. Un'omissione, in tal senso, causerebbe un'alterazione della reale consistenza finanziaria e patrimoniale della Regione.

Le Ragionerie centrali assicureranno un severo controllo su dette partite, anche in considerazione che, data l'attuale criticità finanziaria della Regione, non sarebbe ammissibile la conservazione di passività finanziarie e patrimoniali insussistenti.

Si delinea, di seguito, il procedimento che si adotterà per consentire un agevole svolgimento dei lavori di monitoraggio:

- 1) **ciascuna Ragioneria centrale** trasmetterà, tempestivamente, ai competenti Dipartimenti, con formale nota, non appena disponibili al Sistema Informativo e, comunque, entro e non oltre il **4 marzo 2015**, gli elenchi con le partite in vita, accese ai residui attivi, passivi e perenti;
- 2) **ciascun Dipartimento o Ufficio equiparato**, ricevuti gli elaborati, verificherà, per ogni partita attiva e passiva, la sussistenza delle relative obbligazioni giuridiche e ritrasmetterà alla competente Ragioneria centrale, entro e non oltre il **25 marzo 2015**, gli elenchi compilati con le indicazioni richieste;
- 3) **ciascuna Ragioneria centrale**, ricevuti gli elaborati ed espletate tutte le procedure di controllo, provvederà ad acquisire i dati al Sistema Informativo;
- 4) **il Sistema Informativo** fornirà gli elenchi con tutte le partite da eliminare, che costituiranno allegato al decreto di eliminazione emesso dal Ragioniere Generale della Regione.

Gli elaborati da analizzare, da parte dei Dipartimenti, sono i seguenti:

ELENCO 1 – Art. 2, comma 3 -

Contiene tutti i residui passivi perenti, relativi ad impegni assunti fino all'esercizio 2004, non reiscritti in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2014. Su tale elenco, **il dirigente responsabile della gestione del capitolo**, indicherà solo le somme **DA MANTENERE** ai sensi del **comma 5** del citato art. 2 del DDL 912, cioè **“le spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto”**, apponendo la dizione **“Comma 5”** nell'apposito riquadro, con a lato la sua **FIRMA**. Se dette somme sono da mantenere **parzialmente**, scriverà chiaramente l'importo da mantenere.

Pertanto le restanti partite saranno eliminate dalle scritture contabili per prescrizione amministrativa, tenuto conto del dettato del successivo comma 7 a salvaguardia dell'interruzione dei termini di prescrizione.

ELENCO 2 – Art. 2, comma 4 (parte)

Contiene tutti i residui passivi transitati in perenzione negli anni pregressi, relativi ad impegni assunti dall'esercizio 2005, non reiscritti in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2014.

Anche su questo elenco, il **dirigente responsabile della gestione del capitolo** indicherà solo le partite **DA MANTENERE**, apponendo una “X” nell’apposito riquadro e con a lato la sua **FIRMA**. Accanto alla firma, indicherà:

- a) *i dati del creditore;*
- b) *gli estremi dell’obbligazione giuridica;*
- c) *il motivo per il quale non si è proceduto al pagamento,*
- d) *oppure la dizione “Comma 5”, di cui si è accennato nel paragrafo relativo all’Elenco 1.*

Per i residui da mantenere **parzialmente**, contrassegnerà con la “X” e scriverà chiaramente l’importo da mantenere, indicando quanto richiesto ai punti a), b), c) e d) di cui sopra.

Le restanti partite, per deduzione, si intenderanno dichiarate “insussistenti” e, pertanto, saranno eliminate dalle scritture contabili.

ELENCO 3 – Art. 2, comma 4 (parte)

Contiene tutti i residui passivi ancora vigenti in bilancio nell’esercizio 2014 che, alla chiusura dell’esercizio, ove non eliminati, transiteranno tra le perenzioni. Su questi elenchi occorre indicare la somma **DA ELIMINARE**, come di seguito specificato:

- 1) per i residui da **eliminare**, in quanto alla chiusura dell’esercizio 2014 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, apporre il contrassegno “X” nell’apposito riquadro, seguito dalla **FIRMA** del responsabile della gestione del capitolo a margine della partita descritta;
- 2) per i residui da **eliminare parzialmente**, contrassegnare con la “X” e scrivere chiaramente l’importo da **eliminare**, sempre seguito dalla **FIRMA** del responsabile della gestione del capitolo;
- 3) **Le restanti partite, per deduzione, si intenderanno dichiarate “da mantenere” e, pertanto, a chiusura esercizio 2014, saranno conservate fra i residui passivi perenti.** A tal fine, ciascun foglio dell’elenco dovrà essere sottoscritto dal responsabile della gestione del capitolo, quale attestazione che ad ogni impegno di spesa **dichiarato (indirettamente) da mantenere** corrisponde un’obbligazione giuridicamente perfezionata o la fattispecie di cui al comma 5.

ELENCO 4 – Art. 2, comma 1 -

Contiene tutte le partite accese ai **Residui attivi per somme da riscuotere**, esistenti al 31/12/2014, **accertate** contabilmente fino all’esercizio 2013 e quindi al netto delle relative riscossioni e versamenti avvenute nel corso dell’anno 2014. Si raccomanda un severo esame delle partite oggi conservate fra i residui attivi, al fine di individuare quelle non sorrette dal alcuna obbligazione giuridica e che, pertanto, devono essere cancellate. A tal riguardo, a salvaguardia degli equilibri finanziari, il bilancio dell’esercizio finanziario 2014 prevede un fondo destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all’eliminazione dei residui attivi cui non corrispondono crediti da riscuotere.

Appare utile consigliare, inoltre, che, in uno all’esame dei residui attivi volto all’eliminazione di quelli insussistenti a valere sull’esercizio finanziario 2014, così come richiesto dalla presente circolare, è bene che il dirigente responsabile della gestione del capitolo si prepari anche al **“riaccertamento straordinario dei residui”**, attività prevista dall’articolo 3, comma 7, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*), diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi, esistenti al 31 dicembre 2014, alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata.

Si tratta anche dei residui attivi generati nel corso dell’esercizio 2014 da nuovi accertamenti, nonché dei residui passivi generati da impegni di spese correnti assunti nel corso dell’esercizio 2014 e da impegni di spese in c/capitale assunti nel corso dell’esercizio 2013 e 2014 (residui di nuova formazione).

